



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

CIRCOLARE N. 3/2025

Viterbo, 29.1.2025

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI
DI MEDIAZIONE e di NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**Modifiche apportate dal D. Lgs 27/12/2024 n. 216 al D. Lgs 28/2010 e alla L. 132/2014
in vigore dal 25/1/2025**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

di seguito alla circolare 8/2024 del 24 maggio 2024 si ritiene necessario informarVi che il D. Lgs 216/24, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha modificato il D. Lgs 28/2010 in materia di **mediazione civile e commerciale**, intervenendo anche sul Capo II- bis riguardante “Disposizioni sul Patrocinio a Spese dello Stato nella Mediazione civile e commerciale”

In particolare, il nuovo art. 15-bis precisa oggi che il patrocinio a spese dello stato è assicurato “al cittadino italiano non abbiente” nonché “allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all’apolide e ad altri enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.

Si segnala, in particolare, la **modifica apportata al comma 3 dell’art. 15-quinquies** il quale prevedeva che la parte ammessa al patrocinio poteva nominare un avvocato scelto tra gli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Il nuovo comma 3 dell’art. 15-quinquies non contiene più la previsione che la parte ammessa al beneficio debba nominare un avvocato iscritto presso i consigli territorialmente competenti, potendo quindi sceglierne uno iscritto presso qualsiasi elenco tenuto dai Consigli dell’Ordine, con la precisazione, contenuta nel nuovo comma 3-bis, che in caso di nomina di un avvocato di un diverso distretto di corte d’appello non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

La parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato ha quindi oggi facoltà di nominare liberamente il proprio difensore, purché risulti comunque iscritto in uno degli elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine di tutta Italia.

Si ricorda, invece, che è **rimasta invariata** la previsione secondo la quale il patrocinio a spese dello Stato è assicurato **solo nei procedimenti di cui all’art. 5 comma 1° del D. Lgs 28/2010** (riguardanti cioè le azioni in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità) e **alla ulteriore condizione che sia raggiunto l’accordo di mediazione.**



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

Analoghe modifiche sono state apportate anche alla legge 132/2014 in materia di negoziazione assistita, ricordando che – anche in questo caso – il beneficio è previsto solo quando il procedimento è condizione di procedibilità della domanda (con esclusione quindi delle negoziazioni assistite in materia di famiglia) e l'accordo di negoziazione venga raggiunto.

La Commissione Patrocinio a Spese dello Stato

Avv. Carla Gelsomini